

COMUNE DI VANZAGHELLO

Provincia di Milano

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 389 del 13/09/2011

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.L. 70/11 CONVERTITO IN LEGGE 106/11.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, all'articolo 7 stabilisce alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese stabilendo che:

- *“Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni”;*
- *“a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica”;*
- *“il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio”;*
- *“gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre”;*
- *“gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare”;*
- *“le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza”;*

Rilevato che in base alle disposizioni sull'organizzazione degli uffici e servizi, nell'Area Polizia Locale vi è la presenza dello Sportello Unico Attività Produttive ed il funzionario competente ha in capo entrambe le funzioni e relative responsabilità;

Rilevato che la Polizia Locale, per svolgere il compito istituzionale assegnatogli dalla legge regionale n. 4/2003 (attività di ispezione in materia di polizia amministrativa locale) può effettuare controlli sulle pratiche istruite nonché accessi nei locali delle imprese che possono essere così classificati:

- accessi richiesti dagli uffici del comune perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, di servizio, di intrattenimento, ecc.);
- accessi per verifiche di carattere tributario locale;
- accessi richiesti da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;
- accessi di iniziativa del Servizio di Polizia Locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori;

Rilevato che attualmente il maggior numero di attività di carattere economico si attivano mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sulla quale la vigente normativa (art. 19 della legge n. 241/90) consente la verifica su quanto dichiarato entro un termine massimo di giorni sessanta;

Rilevato che, al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, sia necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta, sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p.;

Considerato che è necessario individuare criteri cui attenersi per predisporre, con cadenza bimestrale, l'elenco nominativo delle imprese cui accedere per i controlli di cui ai punti precedenti;

Richiamati l'articolo 13 e seguenti della legge n. 689/81 che disciplinano il procedimento sanzionatorio;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali e ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

d e t e r m i n a

1) di individuare i seguenti criteri per la programmazione, a livello bimestrale, degli accessi presso i locali e i luoghi ove operano le imprese:

a) accessi richiesti dai funzionari responsabili degli uffici del Comune perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese per:

- controlli su tutte le SCIA pervenute per inizio, modifica e cessazione dell'attività economica;
- controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge per le attività economiche sottoposte al procedimento domanda-autorizzazione, successivamente all'inizio dell'attività;
- altri controlli che il responsabile del procedimento adeguatamente motivi.

b) accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta, sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p.; gli esposti saranno inseriti nell'elenco bimestrale successivo alla data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste che possono avere priorità se inerenti attività soggette particolari situazioni o soggette ad un termine.

c) accessi di iniziativa della Polizia Locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela dei diritti dei consumatori.

2) che dalla programmazione sono esclusi i seguenti accessi:

a) secondo le indicazioni dell'art. 7 del D.L. n. 70/2011 sono esclusi dalla programmazione gli accessi per:

- repressione dei reati;
- tutela della salute;
- tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- tutela dell'igiene pubblica;
- tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) che nella categoria "tutela della salute" si intendono compresi anche gli accessi effettuati per il controllo dell'inquinamento acustico;

c) che nella categoria "tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica" sono compresi:

- gli accessi in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la verifica della sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. n. 564/1992;
- gli accessi in tutti i locali e i luoghi autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche per il controllo della normativa vigente in materia di prevenzione sul consumo degli alcolici;
- gli accessi in tutti i locali e i luoghi dei pubblici esercizi in genere per il controllo della normativa vigente in materia di prevenzione del gioco d'azzardo;

d) che sono altresì esclusi i controlli decisi dal Responsabile dell'Area Polizia Locale con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

3) che il funzionario Responsabile dell'Area disponga, con apposito provvedimento avente cadenza bimestrale, l'elenco nominativo delle imprese nelle quali accedere nel rispetto dei criteri sopra descritti e che tale provvedimento sia inviato entro il 5 di ogni mese per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

4) che la presente determinazione ha carattere sperimentale, attesa l'assoluta novità della disciplina normativa cui dà attuazione, con validità di anni uno e che, comunque, potrà essere modificata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di legittimità od opportunità;

5) di riservarsi di coinvolgere nella programmazione le aziende ed agenzie regionali e locali (ASL e ARPA), come disposto dall'art. 7, comma 2, lettera a) punto 2), qualora tali aziende e

agenzie intendano effettuare controlli ed accessi non rientranti nelle materie di espressa esclusione legislativa (repressione dei reati, tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica);

6) che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune in quanto l'attività di cui sopra ricade nell'ambito delle competenze istituzionali.

**IL RESPONSABILE
Maurilio Zocchi**